

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 ottobre 2017, n. 33

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elisa De Berti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 settembre 2017, n. 28/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 settembre 2017, dove ha acquisito il n. 283 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 settembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 settembre 2017, n. 34

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione alla nuova procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'articolo 73, comma 1 prevede infatti che il Consiglio regionale riconosca con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati o, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Il comma 4 del menzionato articolo 73 prevede, inoltre, che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Consiglio regionale provveda entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente, tale termine la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Più precisamente, il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere la legittimità del debito, per i soli interessi legali, derivante dall'Ordinanza del Tribunale di Venezia del 12 dicembre 2014.

Ciò premesso si espone quanto segue.

In data 25 marzo 2014 è stato notificato alla Regione del Veneto il decreto ingiuntivo n. 1281/14 relativo a crediti, certi, liquidi ed esigibili, vantati dal Comune di Venezia nei confronti di Regione Veneto, a seguito di mancate erogazioni derivanti da opere pubbliche, per un totale di euro 21.416.048,50 (tra cui il progetto relativo alla cosiddetta “Vallenari bis” per un importo di euro 8.500.000,00).

In data 12 dicembre 2014 veniva trasmessa da parte dell'Avvocatura regionale copia dell'Ordinanza del Tribunale di Venezia con la quale il Tribunale ingiungeva alla Regione del Veneto di pagare al Comune di Venezia in persona del Sindaco, l'importo di euro 8.500.000,00 oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.

È ora necessario dare esecuzione alla sentenza procedendo al pagamento dei soli interessi legali a favore del Comune di Venezia per un totale complessivo pari ad euro 401.247,29, poiché si è già provveduto al pagamento dell'importo di euro 8.500.000,00 con mandato n. 0022084 del 12 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso si ritiene, pertanto, necessario riconoscere con legge, la legittimità del debito fuori bilancio succitato.

La Prima Commissione consiliare, conclusa l'istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 98 del 21 settembre 2017 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia; hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico; si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Movimento 5 stelle.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con questo progetto di legge il Consiglio regionale è chiamato ad assumersi la responsabilità di approvare un debito fuori bilancio a causa di una sentenza divenuta definitiva e che condanna la Regione a pagare somme non preventivate.

La procedura e i casi in cui questo sia possibile sono ben definite dall'articolo 73 del decreto legislativo 118 del 2011. In particolare, per questo progetto di legge, trova applicazione quanto disposto alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 73.

Pur trattandosi di questioni risalenti a qualche anno fa, credo però opportuno valutare con attenzione, anche sotto il profilo politico, il rischio che questa assemblea si trovi a dover approvare numerosi debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive emesse a suo carico, avendo la Regione Veneto numerosi contenziosi aperti. Si tratta tra l'altro di importi non certo marginali. In particolare poi quando a ricorrere contro la Regione siano altri livelli Istituzionali, come nel caso del Comune di Venezia, che lamentano la mancata corresponsione di quanto la stessa Regione si era formalmente impegnata a corrispondere quale contributo per la realizzazione di opere pubbliche.

L'assunzione di questa responsabilità non può che pesare sulla maggioranza di questo Consiglio ed è per questo che, pur riconoscendo la legittimità formale della procedura seguita con questo progetto di legge, voteremo, come già fatto in Commissione, contro la sua approvazione.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture trasporti e logistica